



Comune di Gargnano - Provincia di Brescia
Servizio Polizia Locale

Via del Ruc n. 2/f – C.A.P. 25084 – Cod. fisc. 00553860172 – Partita I.V.A. 00570180984
Tel. 0365.71237 – Fax 0365.791842
P.E.C.: protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it - Sito internet: www.comune.gargnano.bs.it

ORDINANZA n. 25 DEL 09-05-2022

Registro Generale Ordinanze n. 30 del 09-05-2022

OGGETTO: OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DEI CANI: OBBLIGO DI RIMOZIONE E PULIZIA DI DEIEZIONI SOLIDE E LIQUIDE IN AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO, OBBLIGO DI CUSTODIA DEI CANI CON DIVIETO DI ACCESSO NELLE AIUOLE PUBBLICHE, OBBLIGO DI DETENERE GLI STRUMENTI NECESSARI PER LA PULIZIA

Il Sindaco

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico utilizzo (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, zone attrezzate per giochi dei bambini, aree antistanti gli edifici scolastici, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari e/o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dalle deiezioni di tali animali, con nocimento per la pubblica decenza e danno per il decoro del paese;

Preso Atto delle segnalazioni pervenute dai cittadini in ordine al degrado di alcuni spazi pubblici (strade, parchi, portici, piazze, zone verdi ecc.) o di pubblico accesso a causa della presenza di deiezioni solide e liquide di cani che non esclude anche rischi per la salute per quelle fasce della popolazione più esposte quali bambini, anziani e non vedenti;

Accertato che, tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari di cani di provvedere alla raccolta degli escrementi e alla pulizia dell'urina con mezzi adatti;

Ritenuto che nel territorio comunale non mancano gli spazi aperti, posti al di fuori del centro abitato, campi e zone prative nelle quali le deiezioni canine non creerebbero alcun problema igienico sanitario;

Ravvisata la necessità di intervenire con misure atte a prevenire e reprimere quei comportamenti che hanno conseguenze negative sul decoro del paese, sulla salubrità dell'ambiente e per le persone;

Ritenuto quindi necessario sanzionare non solo i proprietari/conduttori/custodi di animali che non provvedano alla raccolta e alla pulizia dei fabbisogni fisiologici dell'animale, ma anche il mancato possesso da parte degli stessi di strumenti necessari alla raccolta e alla pulizia delle deiezioni solide e liquide;

Visti:

- la Legge quadro 14/08/1991, n° 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge 24.11.1981 n. 689;
- il Codice Penale all'art.639 rubricato "deturpamento e imbrattamento di cose altrui";

ORDINA

ai proprietari/detentori/custodi di animali:

1. E' fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico quali ad esempio strade, piazze, aree verdi attrezzate, parchi giardini comunali, spiagge, mercati ecc.;
2. È fatto obbligo ai detentori di cani di condurre gli stessi al guinzaglio nelle pubbliche vie del centro abitato, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico e di detenere e dotare di museruola (morbida o rigida) i propri cani di media e grossa taglia **all'occorrenza**, nei casi in cui vi sia affollamento o potenziali situazioni di rischio per l'incolumità delle persone o di altri animali;
3. E' fatto divieto ai proprietari di cani e alle persone che a qualsiasi titolo li conducono o li custodiscono di permettere al cane di accedere alle aiuole pubbliche, anche al fine di espletare i fabbisogni fisiologici solidi e liquidi;
4. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e alle persone che a qualsiasi titolo li conducono o li custodiscono di provvedere immediatamente alla rimozione, alla raccolta delle deiezioni solide e alla pulizia dei luoghi con il corretto smaltimento delle stesse;
5. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e alle persone che a qualsiasi titolo li conducono o li custodiscono di provvedere alla pulizia anche delle deiezioni liquide prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico pavimentate e i relativi manufatti nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, sugli angoli delle vetrine degli esercizi commerciali, sui muri perimetrali delle abitazioni, dei monumenti e degli edifici pubblici ed ogni altro luogo e/o elemento di arredo urbano e nei luoghi di socializzazione di adulti e bambini;
6. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e alle persone che a qualsiasi titolo li conducono o li custodiscono di munirsi, durante l'accompagnamento degli stessi, di strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni solide e alla pulizia delle deiezioni liquide, avendo con sé sacchetti o altro idoneo strumento, appositi contenitori contenenti acqua semplice senza aggiunta di detersivi da utilizzare obbligatoriamente per la pulizia dell'urina, che devono essere esibiti su richiesta delle Autorità competenti;
7. Dalla presente ordinanza sono esonerati gli animali da guida per i ciechi, i cani della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia quando sono utilizzati per servizio.

P R E S C R I V E C H E:

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la violazione alle norme della presente ordinanza (dal punto 1 al punto 7) comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 tra un minimo edittale di € 25,00 ad un massimo edittale di € 500,00.

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente punto, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notifica della violazione, nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16 c. 2 della L. 689/1981, individuata nella somma di € 50,00 (doppio del minimo edittale, in quanto ipotesi più favorevole al trasgressore).

DISPONE CHE:

- la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e che della stessa venga data ulteriore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione in apposita sezione del sito internet del Comune raggiungibile dalla home page dello stesso sito <https://www.comune.gargnano.bs.it>;
- la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono competenti all'accertamento di tali violazioni (art. 13 c. 4 della L. n. 689/81) e sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza;
- Copia della presente ordinanza venga trasmessa alla locale "Stazione Carabinieri" di Gargnano;

La presente ordinanza abroga definitivamente quanto previsto nelle precedenti ordinanze in materie di "raccolta delle deiezioni canine";

AVVISA:

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
F.to Giovanni Albini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi dal 09-05-2022

Addì 09-05-2022

Il Vice Commissario di PL
F.to Monica Bertasio

Il presente documento è copia conforme all'originale